

COMMISSIONE VII

DIFESA

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4252);		
MANCINI VINCENZO: Modifica e integrazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (178);		FUSARO e CALVETTI: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica (2263);
FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885);		MATTARELLI ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi armati dello Stato (2786);
REGGIANI: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di voto (1474);		MILIA: Equiparazione della indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030);
PEZZATI: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733),		GARGANO: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032);
		PAVONE ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037);
		BIRINDELLI: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140);

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

	PAG.
ALMIRANTE ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3566);	
SACCUCCI: Adeguamento delle indennità di aeronavigazione (3592);	
DURAND DE LA PENNE: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 904, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (4001);	
BANDIERA: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112);	
BOZZI: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (4333);	
BOZZI: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione alle specifiche forme d'impiego (4334) . . .	686
PRESIDENTE	687, 689, 690, 691, 693, 694 696, 697, 698, 699, 700, 701 702, 703, 704, 705, 706, 709
BANDIERA	706, 707
BELLUSCIO	708
BIRINDELLI	687, 701, 707
BUFFONE, <i>Relatore</i>	706
D'ALESSIO	688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 696, 697, 698, 699, 700, 702, 707
DE MEO	705, 706
DURAND DE LA PENNE	703, 704, 705, 709
MATTARELLI	701
NAHOUM	705
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	701, 702, 703, 704, 705, 706
RAUTI	688, 689, 690, 691, 692, 693 694, 696, 697, 698, 699, 700, 706
SAVOLDI	708
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (4189)	710
PRESIDENTE	710
D'ALESSIO	710
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	710

La seduta comincia alle 9,40.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4252); Mancini Vincenzo: Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e della indennità di impiego operativo (178); Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885); Reggiani: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di voto (1474); Pezzati: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733); Fusaro e Calvetti: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2263); Mattarelli ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (2786); Milia: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030); Gargano: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032); Pavone ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037); Birindelli: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140); Almirante ed altri: Mo-

difiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'Esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3566); Saccucci: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (3592); Durand de la Penne: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (4001); Bandiera: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112) Bozzi: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (4333); Bozzi: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego (4334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca segno d'ilegge: « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo: « Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo », Felici e Lobianco: « Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale-prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo »; Reggiani: « Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo »; Pezzati: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato »; Fusaro e Calvetti: « Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Mattarelli ed altri: « Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello

Stato »; Milia: « Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti »; Gargano: « Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti »; Pavone ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia »; Birindelli: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato »; Almirante ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato »; Saccucci: « Adeguamento della indennità di aeronavigazione »; Durand de la Penne: « Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia »; Bandiera: « Attribuzione della indennità di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'Aeronautica »; Bozzi: « Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare »; Bozzi: « Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego ».

Prima di iniziare la discussione, vorrei rinnovare all'onorevole Birindelli il cordoglio mio e di tutta la Commissione per la perdita della madre. A causa di questo grave lutto, come i colleghi ricordano, l'onorevole Birindelli nella seduta precedente non poté essere presente ai lavori della Commissione.

Dobbiamo dare atto all'onorevole Birindelli della grande forza d'animo con la quale, nonostante le sue condizioni morali, continua a svolgere la sua attività di parlamentare.

BIRINDELLI. La ringrazio vivamente, onorevole presidente, per le sue parole e ringrazio anche tutti i colleghi per la solidarietà e la partecipazione manifestate nei miei confronti.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta del 31 marzo era stata accantonata la votazione di alcuni articoli, in attesa di conoscere il parere

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

della V Commissione bilancio su alcuni emendamenti la cui approvazione determinava variazioni della spesa.

Nella seduta di ieri la V Commissione bilancio su proposta del relatore Gargano, cui si è associato il deputato Gastone per il gruppo comunista — dopo che il sottosegretario Fabbri ha espresso la perplessità del tesoro sulla capienza del capitolo ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa evocato a copertura del maggior onere di lire 4 miliardi e 536 milioni — ha deliberato di esprimere parere favorevole agli emendamenti al testo unificato trasmessi dalla nostra Commissione in data 2 aprile 1976, rivedendo in questi termini il precedente parere favorevole condizionato espresso in data 24 marzo 1976.

In conseguenza di tale decisione oggi abbiamo la piena possibilità di concludere l'esame degli articoli e di approvare il testo unificato nel suo complesso.

Ricordo ancora che nella scorsa seduta la Commissione ha già votato in via definitiva gli articoli del testo unificato che non importano variazione nella spesa: vale a dire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18-bis.

Do lettura dell'articolo 6:

(Indennità per il controllo dello spazio aereo).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa Tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

Gli onorevoli Villa, Vaghi e Zoppi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, *le altre:* nonché al personale civile dell'aeronautica ad esaurimento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene dal voto sull'articolo 6.

RAUTI. Si astiene anche il gruppo del MSI-destra nazionale.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19.

ART. 19.

(Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità).

Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di « a disposizione ». È dato facoltà ai generali e colonnelli collocati nella posizione di « a disposizione » e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano vizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanentemente appartenenti al ruolo normale dell'arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aero-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

nautica e del corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerre, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

L'onorevole Buffone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 824 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione dell'articolo 19.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 20 nel testo unificato:

ART. 20.

(Attribuzione dei parametri di stipendio).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 801, e della Tabella 1, allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado ovvero alla data del compimento del ventesimo anno di servizio effettivo successivo alla nomina o promozione al grado di tenente o gradi corrispondenti. Dal compimento della predetta anzianità di grado o di servizio decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità maturata anteriormente alla predetta data.

L'onorevole Buffone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Attribuzione dei parametri di stipendio).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.

Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene.

RAUTI. Si astiene anche il gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buffone, interamente sostitutivo dell'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20-bis.

(Collocamento nella posizione di « a disposizione »).

All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di

a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione a disposizione e i limiti di età per le cessazioni dal servizio permanente, nonché quelle del primo comma del successivo articolo 17.

Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di a disposizione, l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di a disposizione di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente.

Gli effetti giuridici nella norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1° gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente a disposizione dopo il 1° gennaio 1971 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 101 della legge 13 novembre 1955, n. 1137, e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 ».

Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento:

Riunire il primo ed il secondo comma in un unico comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si astiene.

Pongo in votazione l'articolo 20-bis con la modifica testé approvata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20-ter.

(Detrazioni di anzianità di servizio).

All'atto del passaggio dall'uno all'altro dei livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, rispettivamente per i colonnelli ed i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti e con le medesime decorrenze ivi stabilite, il numero degli aumenti biennali eventualmente spettanti in base all'anzianità di servizio è determinato tenendo conto dell'anzianità posseduta al momento del conferimento del livello superiore — ivi compresi gli eventuali benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, già attribuiti nel grado — con le sole detrazioni previste dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, senza dedurre il tempo di permanenza nei livelli retributivi inferiori.

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della leg-

ge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dei colpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali dell'aeronautica militare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, n. 1079 è così modificata per i sottufficiali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi:	anni	0
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto	»	12.

L'onorevole Buffone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20-ter.

(Detrazioni di anzianità di servizio).

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi:	anni	0
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto	»	16.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

L'onorevole Buffone, relatore, ha inoltre presentato il seguente emendamento al suo emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: anni 16, con le parole: anni 14.

Pongo in votazione il subemendamento Buffone.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Buffone interamente sostitutivo dell'articolo 20-ter, così modificato.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dei successivi articoli 21, 22, 23 e 24.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dei successivi quattro articoli.

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO III

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 21.

(Concessione di biglietti ferroviari gratuiti)

Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'esercito e dell'aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della marina.

(È approvato).

ART. 22.

(Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza).

Ai graduati ed ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed

agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della marina è corrisposta la paga spettante a terra.

TITOLO IV

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

ART. 23.

(Trattamento durante l'aspettativa).

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

da cause di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

(È approvato).

ART. 24.

(Trattamento economico durante la licenza di convalescenza).

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 23 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23 il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da cause di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 23 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocata in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Decorrenza dei provvedimenti).

Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.

Per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo 20 decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20-bis e 20-ter decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.

L'onorevole Buffone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente: I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20-bis e 20-ter decorrono dal 1° gennaio 1976 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione dell'articolo 25.

RAUTI. Anche il gruppo MSI-destra nazionale si astiene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Norme abrogative).

Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I.

Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

con regio-decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni sono soppressi.

A decorrere dal 1° dicembre 1975 sono abrogati il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nonché il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Gli onorevoli Villa, Vaghi e Zoppi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: Sono abrogati il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento, identico al precedente:

Aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: Sono abrogati il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Pongo in votazione l'emendamento Villa identico all'emendamento Bandiera.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione dell'articolo 26.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si astiene.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 così modificato:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Oneri finanziari).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 92.600 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

milioni 8.600, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

milioni 84.000 capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 27.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Buffone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene.

RAUTI. Anche il gruppo MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

PRESIDENTE. Do lettura della tabella I nel testo unificato:

TABELLA I.

INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti	Lire 95.000
II	Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti	Lire 85.000
III	Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 75.000
IV	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 70.000
V	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 50.000

NOTE

a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 5 per cento dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

L'onorevole Buffone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla nota c) la cifra 5, con l'altra 10.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si astiene.

RAUTI. Il gruppo MSI-destra nazionale si astiene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella n. 1 così modificata.

(È approvata).

Do lettura della tabella II:

TABELLA II.

INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	230	170	140	—

NOTE

a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

c) La indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella II.

(È approvata).

Do lettura della tabella III:

TABELLA III.

INDENNITA MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella III.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

Do lettura della tabella IV:

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADO DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	110
II	120
III	150

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella IV.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

Do lettura della tabella V:

TABELLA V.

**INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PARTICOLARI SERVIZI
DISIMPEGNATI DALLE UNITÀ NAVALI**

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge		
N.	Gradi	Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni	Rifornimento idrico	Servizio idrografico
		1	2	3
I	Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	36
II	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	24

NOTE

a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.

b) L'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.

c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note d), e) e f), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta una ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:

capi delle 3 classi lire 12.000;

secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni lire 9.000.

e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota d) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato.

f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:

servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni lire 24.000;

servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico lire 12.000.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella V.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

Do lettura della tabella VI:

TABELLA VI.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI MENSILI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

DEFINIZIONE PERCENTUALE DELLE MISURE DELLE INDENNITÀ RISPETTO AL VALORE INIZIALE DELL'INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE STABILITA PER LA FASCIA I DELLA TABELLA I DELLA PRESENTE LEGGE	
Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema
	53
	Equipaggi fissi di volo
	30
Piloti collaudatori-sperimentatori	110
Piloti istruttori di volo o di specialità	80

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara di astenersi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di astenersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella IV.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Perrone e Simonacci hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Commissione difesa,

onde evitare la strumentalizzazione nell'interno delle forze armate, di polizia e dei Corpi speciali dello Stato

impegna il Governo

ad agevolare la costituzione di una associazione libera ed indipendente tra gli ufficiali, sottufficiali e militari di carriera per

instaurare un nuovo dialogo tra Parlamento, potere esecutivo e le rappresentanze liberamente elette.

(0/4252/1/7);

« La Commissione difesa,

in sede d'esame del disegno di legge n. 4252,

impegna il Governo:

1) a presentare al Parlamento i provvedimenti necessari per adeguare il trattamento economico dei restanti gradi a quello del personale direttivo così come previsto dall'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, introducendo il concetto della carriera amministrativa sganciata da quella gerarchica;

2) a presentare con la massima urgenza un nuovo provvedimento relativo allo stato e all'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali;

3) a esaminare e definire con la massima urgenza le varie proposte di legge

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

giacenti alla Camera relative ai nuovi parametri dei sottufficiali;

4) a esaminare e definire con urgenza la proposta di legge n. 3164 " Edilizia popolare a favore degli appartenenti alle forze armate, invalidi, mutilati e pensionati ";

5) a rivedere e aggiornare il sistema di ammissione alle cure balneotermali ed idropiniche;

6) ad evitare disparità di trattamento tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo e quelli di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824;

7) a esaminare e definire con urgenza le proposte di legge relative alla promozione a titolo onorifico dei combattenti della guerra di liberazione ».

(0/4252/2/7).

Poiché i due presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Belluscio e Mattarelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

nell'approvare il disegno di legge relativo al riordinamento di indennità per le forze armate;

tenuto conto della necessità di assicurare ai Corpi di polizia un trattamento economico aderente ai particolari e peculiari rischi, disagi, responsabilità connessi allo espletamento delle loro delicate mansioni,

invita il Governo

a rivedere l'indennità per servizio di istituto, tipica dei corpi di polizia, che sono parte integrante delle forze armate della Repubblica e a cui va la gratitudine della Nazione per l'incessante opera svolta a difesa della legalità democratica ».

(0/4252/3/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione per la parte che compete al Ministero della difesa.

MATTARELLI. Non insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

considerato che il problema della indennità operativa ai militari non è stato ancora convenientemente risolto,

invita il Governo

ad elaborarne la soluzione mediante:

a) la stipulazione di una assicurazione collettiva che compensi adeguatamente i rischi di morte e di menomazione fisica per causa di servizio di ogni militare;

b) la istituzione di una indennità operativa di base collegata ad un parametro di stipendio, ed almeno in parte pensionabile che compensi i seri disagi inerenti alla carriera militare. Il valore di tale indennità dovrebbe avere incrementi, nel tempo, proporzionali all'anzianità di servizio;

c) la istituzione di quattro fasce di indennità (per esempio 125, 155, 195 e 250 per cento delle indennità di base) che compensino la usura psicofisica inerente allo svolgimento di particolari attività operative.

Tali indennità non pensionabili dovrebbero essere assegnate con decreto ministeriale rispettivamente a non più del 30, 10, 5 e 5 per cento della forza militare a lunga ferma ».

(0/4252/4/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ugualmente, lo accetto come raccomandazione.

BIRINDELLI. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Boldrini, D'Alessio, Venegoni, Angelini, Nahoum, Tesi, Mignani e Cerri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

procedendo nell'esame del disegno di legge n. 4252 relativo al riordinamento delle indennità ed altri provvedimenti per le forze armate;

tenuta presente la dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio del 19 febbraio 1976 successiva alla presentazione del disegno di legge in questione secondo la quale " in tutti i contratti in cui lo Stato si troverà ad operare come parte, nella sua funzione di datore di lavoro, il Governo sosterrà la necessità di rinviare al prossimo anno la decorrenza degli aumenti contrattuali previsti per i dipendenti con più elevate retribuzioni ";

considerato che non sono ancora noti i criteri in base ai quali dovrà essere applicato l'intendimento esposto,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

invita il Governo

in vista della eventuale applicabilità delle disposizioni suddette alla materia trattata nella presente legge, ad attenersi fin d'ora all'orientamento di procrastinare l'aumento delle retribuzioni più elevate, in attesa di conoscere le definitive decisioni del Governo ».

(0/4252/5/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione nei limiti e nello spirito della mia dichiarazione del 2 marzo.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista non insiste per la votazione. Vorremmo, però, che fosse ben chiaro che la richiesta che presentiamo con questo ordine del giorno non coincide esattamente né con lo spirito né con la lettera delle dichiarazioni alle quali il sottosegretario si è poc'anzi riferito. Infatti, se non ricordo male, il Governo, dichiarò che si sarebbe attenuto, ove fossero state adottate dal Consiglio dei ministri, a direttive concernenti il rinvio per un anno di eventuali aumenti di stipendio per i livelli più elevati. Noi, invece, chiediamo, che il Governo prenda fin d'ora questa misura, in attesa che essa venga convalidata da una più generale decisione che il Consiglio dei ministri dovrebbe adottare, se ritiene di dare seguito concreto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio rese in occasione del dibattito sulla fiducia di fronte a questa Camera.

Ripeto, non insistiamo per la votazione, ma desideriamo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su questo preciso significato dell'ordine del giorno da noi presentato, rinnovando l'invito ad agire nel senso da noi indicato, perché solo così l'opinione pubblica avrà la certezza che il Governo agisce nel modo più giusto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Angelini, Nahoum, Venegoni, Tesi, Mignani e Cerri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

procedendo all'esame del provvedimento legislativo n. 4252, attuativo del cosiddetto "pacchetto" delle misure di miglioramento per il personale militare;

richiamate le dichiarazioni del Ministro della difesa nell'altro ramo del Parlamento circa gli specifici interventi, da compiere in questo quadro, a favore dei sottufficiali dell'aeronautica,

invita il Governo

a presentare alle Camere un progetto legislativo di carattere transitorio per aumentare l'aliquota dei sergenti da immettere nell'organico di forza armata disponendo altresì di proporzionare il numero dei posti da mettere a futuro concorso alle effettive vacanze esistenti negli organici stessi ».

(0/4252/6/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rifaccio a quanto ho già avuto modo di dichiarare nel corso della discussione sulle linee generali. Per questo lo accetto come raccomandazione.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio e Boldrini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuta presente la dichiarata volontà del Governo di sottoporre a riesame il sistema delle indennità militari in relazione alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle forze armate;

richiamato l'impegno a presentare alle Camere una relazione su tale argomento previa l'acquisizione delle conclusioni del gruppo informale di lavoro della Commissione difesa,

invita il Governo

a tenere conto, nella predisposizione della citata relazione, dei criteri della unificazione e della perequazione delle indennità militari in coerenza con la futura definizione dell'assetto nuovo delle retribuzioni per il personale delle forze armate ».

(0/4252/7/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione, in quanto l'argomento di cui tratta rientra nei piani di lavoro che abbiamo in corso e rappresenta una indicazione ulteriore per la definizione del problema.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

D'ALESSIO. Non insistiamo per la votazione poiché l'ordine del giorno mirava ad indicare al Governo, secondo il nostro punto di vista, quale dovesse essere il senso della ricerca da compiere in base alla quale il Governo presenterà una relazione alla Camera circa lo stato di attuazione e la ristrutturazione delle indennità militari di cui ci stiamo occupando. Voglio sottolineare che noi colleghiamo, credo giustamente, questa indicazione con il lavoro che il gruppo informale della Commissione difesa ha svolto: lavoro che, del resto, viene richiamato nella premessa dell'ordine del giorno come strumento ordinario di lavoro della Commissione stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,
in sede d'esame del disegno di legge n. 4252,

invita il Governo

a presentare al Parlamento un documento che elenchi gli scopi ed i limiti della difesa nazionale, non in termini tecnici di consistenza di reparti, ma in chiari termini di possibilità di difesa della indipendenza, sovranità ed integrità nazionali in relazione all'entità delle aggressioni ipotizzabili ».
(0/4252/8/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto presente che in sede di approvazione della legge istitutiva della indennità operativa di base, n. 365 del 27 maggio 1970, vennero già accolti come "raccomandazioni" due ordini del giorno (di cui uno del sottoscritto) che impegnavano il Governo a presentare un successivo provvedimento sulla pensionabilità dell'indennità d'imbarco;

che le forze di polizia hanno già visto riconosciuto il diritto alla pensionabilità dell'indennità d'istituto fin dal 1970,

invita il Governo

a presentare entro ristretti limiti di tempo un provvedimento inteso a rendere pensionabile l'indennità operativa di base nei limiti dell'indennità d'istituto delle forze di polizia, eliminando così anche una ingiustificata difformità di trattamento esistente tra le forze armate e le forze di polizia ».
(0/4252/9/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto conto che l'organo di controllo ha osservato che la riliquidazione delle pensioni per cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° dicembre 1972, prevista dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non possa riguardare anche gli ufficiali che rivestono il grado di tenente colonnello,

invita il Governo

a presentare al Parlamento, entro il più breve tempo possibile, un provvedimento il quale preveda che le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio comunque avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 siano riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definito dalla suddetta legge e degli altri eventuali assegni pensionabili, secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972 ».

(0/4252/10/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione e come indicazione di un problema che merita attenzione da parte del Governo.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto presente che nella seduta del 2 marzo scorso il rappresentante del Governo ha assunto il preciso impegno di pervenire non appena possibile ad una revisione globale del trattamento retributivo del personale militare;

che detta revisione non può più essere dilazionata se non si vogliono pregiudicare irreparabilmente i quadri e la qualità dell'apparato militare già gravemente compromesso dalla diminuita "vocazione" per la carriera militare;

invita il Governo

a presentare entro il più breve tempo possibile un provvedimento inteso a rivedere in modo globale il trattamento retributivo del personale militare con speciale riguardo ai sottufficiali i quali, per qualità di compiti e mole, di impegni devono essere, senza ulteriori indugi, allineati al personale civile della carriera di concetto dello Stato ».

(0/4252/11/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche questo ordine del giorno affronta dei temi che il Governo e la Commissione stanno approfondendo. Lo accetto, pertanto, come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto presente che gli ufficiali provenienti dai sottufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza provenienti dagli appuntati che abbiano conseguito la promozione il 1° gennaio 1973 o anteriormente percepiscono un assegno perequativo di importo inferiore a quello loro spettante se fossero rimasti nel grado di provenienza,

invita il Governo

a presentare al Parlamento entro il più breve tempo possibile un provvedimento inteso ad attribuire al predetto personale un assegno

integrativo pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo previsto per l'ultimo grado o qualifica rivestiti nella carriera di provenienza e quello spettante in relazione al grado attualmente ricoperto, da riassorbire con i successivi aumenti per la ulteriore progressione in carriera ».

(0/4252/12/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto presente che a causa di eccedenze nel ruolo speciale per mansioni di ufficio i sottufficiali dell'Aeronautica e della Marina, anziché rimanere in servizio fino a 61 anni, vengono collocati a riposo a 56 anni.

invita il Governo

a presentare subito al Parlamento - ricorrendo anche al decreto-legge - un provvedimento inteso ad assicurare ai predetti sottufficiali, molti dei quali con figli ancora in età scolastica, permanenza in servizio fino al 61° anno di età, secondo lo spirito della legge che ne regola il rapporto di impiego e come peraltro già avviene per i sottufficiali dell'esercito e dei Corpi di polizia ».

(0/4252/13/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa materia è in fase di elaborazione e studio al Ministero della difesa. Lo posso quindi accogliere come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

tenuto presente che il personale delle Capitanerie di porto in relazione al grado esplica anche funzioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

invita il Governo

a presentare entro il più breve tempo possibile un provvedimento inteso ad estendere al predetto personale l'indennità mensile di istituto nella stessa misura prevista per gli appartenenti alle forze di polizia.

(0/4252/14/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è materia di competenza di questa Commissione. Tuttavia, per la parte di competenza del Ministero della difesa posso accettarlo come raccomandazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nahoum, Boldrini, Venegoni, D'Alessio, Tesi, Mignani, Cerri e Angelini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

procedendo nell'esame del disegno di legge riguardante il riordino delle indennità militari ed altri provvedimenti per le forze armate;

constatato che il disagio, il rischio e il logoramento psico-fisico connessi con le attività militari colpiscono anche i giovani di leva esposti — senza adeguati riconoscimenti — ad infortuni gravi o ad incidenti mortali;

rilevato che sotto questo profilo il disegno di legge del Governo non prevede alcuna disposizione,

invita il Governo

a dichiararsi favorevole alla ripresa dell'esame delle proposte di legge presentate dai diversi gruppi parlamentari e già iscritte all'ordine del giorno della Commissione difesa concernente il miglioramento dei trattamenti di pensione in caso di infortunio o di morte per giungere alla loro tempestiva ed adeguata definizione;

invita altresì il Governo

a comunicare al Parlamento i propri intendimenti in ordine:

a) al miglioramento del cosiddetto soldo e delle indennità di specializzazione;

b) alla garanzia del posto di lavoro ed alla effettiva utilizzazione dei titoli di specializzazione conseguiti sotto le armi;

c) alla definizione di alcune agevolazioni per quanto riguarda la fruizione dei

trasporti pubblici nelle grandi città, i biglietti ferroviari gratuiti per brevi licenze in caso di elezioni politiche regionali e amministrative, la migliore utilizzazione del tempo libero;

d) ad assicurare ai familiari dei militari di leva il trattamento assistenziale e previdenziale;

e) ad assegnare, su conforme deliberazione del consiglio comunale del luogo di residenza del militare di leva, un sussidio pari all'importo della pensione sociale alle famiglie in stato di bisogno».

(0/4252/15/7)

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie la prima parte dell'ordine del giorno fino alle parole: « per giungere alla loro tempestiva ed adeguata definizione ». La parte rimanente può essere accettata dal Governo come raccomandazione.

NAHOUM. Vorrei che da parte di tutti i colleghi si tenesse presente che in un'altra Commissione di questa Camera si sta discutendo il problema del pensionamento del personale dello Stato e si stanno anche discutendo l'ordine del giorno e gli emendamenti approvati all'unanimità da questa Commissione. Pare tuttavia che le nostre proposte non trovino accoglimento soprattutto da parte del tesoro.

Vorrei quindi che la nostra Commissione raccomandasse al rappresentante del Governo di far sì che, almeno in quel provvedimento, venga accolta la volontà unanime della Commissione difesa sul problema drammatico dei mutilati e degli invalidi in servizio di leva che, come i colleghi sanno, hanno delle pensioni veramente vergognose.

Dal momento che siamo tutti d'accordo e che anche il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettare la prima parte dell'ordine del giorno, ritengo che sia opportuno esprimere di nuovo la volontà unanime della Commissione su tali questioni.

Chiedo pertanto che si ponga in votazione la prima parte dell'ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare.

Non insisto per la seconda parte.

DE MEO. Brevemente, pur rendendomi conto delle difficoltà del Governo in questo particolare momento, vorrei preannunciare il voto favorevole mio e del gruppo democratico cristiano sulla prima parte dell'ordine del

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

giorno Nahoum ed altri, trattandosi di un invito ad affrontare un tema estremamente delicato sul quale, più di una volta, vi è stato il consenso pressoché unanime di questa Commissione.

RAUTI. Il gruppo del MSI-Destra nazionale dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno Nahoum ed altri, fino alle parole: « per giungere alla loro tempestiva ed adeguata definizione ».

(È approvata).

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4252 relativo al riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate,

invita il Governo

a considerare in occasione della revisione organica di tutto il quadro delle indennità militari la posizione degli ufficiali dell'aeronautica addetti al servizio meteorologico ».

(0/4252/17/7).

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

BANDIERA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Buffone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in considerazione della peculiarità dell'impiego e del rischio a cui è sottoposto il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena,

impegna il Governo

affinché, nel quadro del riesame del trattamento economico giuridico del personale militare della difesa, questo trattamento venga opportunamente rivalutato allo scopo di compensare in maniera adeguata il particolare impegno di lavoro e sacrificio dallo stesso sopportato ».

(0/4252/16/7).

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto, signor Presidente.

BUFFONE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

DE MEO. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento. Pur rendendoci conto che oggi non sono stati risolti tutti i nodi inerenti a questa materia, riteniamo che il provvedimento costituisca un notevole passo avanti nella soluzione di tutti quei problemi che sono allo studio per una revisione generale della situazione. In sede di riforma cercheremo di risolvere tutto ciò che oggi, per necessità di tempo è stato accantonato.

Desidero, infine, ringraziare il relatore, il rappresentante del Governo ed il presidente che hanno portato avanti una discussione così complessa in tempi così brevi.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo progetto di legge perché lo ritiene estremamente incompleto, dato che si limita ad apportare solo alcuni ritocchi alle indennità operative. Di questo provvedimento intendiamo sottolineare la caratteristica, ammessa dai proponenti e ribadita dal rappresentante del Governo, e cioè la sostanziale transitorietà insieme all'urgenza di intervenire a livello economico. È così scoperta questa urgenza che ci siamo astenuti dal presentare emendamenti che l'articolato suggeriva.

L'esistenza di un preindicato termine finanziario faceva sì che l'accoglimento delle istanze di una categoria avrebbe danneggiato un'altra categoria di militari; praticamente, dal punto di vista economico, la situazione rimane eguale nonostante l'approvazione di questo provvedimento: infatti, tutte le esigenze di questo genere sono egualmente valide.

Ma è un ragionamento di ordine generale che intendiamo sottolineare: quello che deploro è che si tratta di un provvedimento tardito e soltanto di carattere economico, il cui iter si è trascinato per mesi, praticamente dal luglio dell'anno scorso, creando per il nostro gruppo e per tutti una situazione equivoca, perché bocciare questo provvedimento avrebbe significato soltanto, in concreto, privare i militari di alcuni aumenti.

Ben vengano, quindi, questi aumenti, ma non è certo proseguendo su una simile strada che si risolvono i problemi delle forze ar-

mate, neanche quelli di natura esclusivamente economica.

Dobbiamo sottolineare che siamo, ancora una volta, di fronte ad una « leggina » cioè alla tecnica ed alla logica del contagocce e di nuovo ancora alla rincorsa affannosa di situazione retributive già raggiunte da tempo da altri dipendenti statali, per non parlare di altre categorie sociali.

Va anche chiarito che al varo di questo provvedimento si è giunti dopo lunghe discussioni, nel corso delle quali il movimento sociale italiano destra nazionale, anche con un suo specifico documento, ha prospettato una ben diversa e più ampia risolutiva politica economicamente più valida per le forze armate. Abbiamo insistito ed insistiamo, in vista dei nuovi provvedimenti preannunciati dal Governo, soprattutto su alcuni punti: la necessità di rendere pensionabili le indennità operative; la necessità di assorbire le indennità operative nello stipendio base, ai fini della tredicesima mensilità; il riequilibrio del rapporto retributivo tra ufficiali e sottufficiali, riportando i coefficienti ai livelli ed ai criteri della legge n. 353; l'inserimento di una politica per la casa per le forze armate nell'ambito della generale ristrutturazione della politica della casa che deve prevedere l'aumento della concessione di prestiti a basso tasso di interesse per l'acquisto di alloggi ed, infine, la cessione di aree demaniali militari per cooperative edilizie tra i militari con famiglia; e soprattutto il ripristino della indennità militare come strumento qualificato e qualificante dello *status* del militare, che è contrassegnato, rispetto ai dipendenti civili, da particolari caratteristiche psicofisiche richieste per la carriera, dalla lentezza nelle promozioni, dalla disponibilità a tempo pieno, dalla frequenza dei trasferimenti e dall'anticipato pensionamento.

BIRINDELLI. Annuncio la mia astensione per motivi che ho già avuto modo di esporre circa l'incompleta inadeguatezza del provvedimento.

Aggiungo che ai numerosi difetti presenti al titolo primo se ne sono aggiunti altri al titolo secondo, che non mi consentono di dare un voto positivo.

BANDIERA. Desidero ribadire quanto ho già detto in sede di discussione sulle linee generali e cioè che il consenso del gruppo repubblicano a questo provvedimento è dovuto essenzialmente al fatto che esso è considerato

transitorio e preparatorio di un più vasto provvedimento che risolva i problemi retributivi e di carriera delle forze armate.

Accettiamo l'impegno assunto dal Governo ad agire al più presto in questo senso ed aggiungo, a nome del mio gruppo, che questo provvedimento si colloca in una concezione che abbiamo definito vecchia rispetto ai problemi del personale militare verso cui occorre prendere misure di riforma molto più incisive, misure che in grande linee sono attualmente oggetto di studio del gruppo informale di lavoro della nostra Commissione.

Infine, vorrei sollecitare la presentazione di un provvedimento in favore dei sottufficiali, in particolare di quelli dell'aeronautica per i quali si potrebbe ricorrere ad uno stralcio poiché si trovano in una situazione con una scadenza molto ravvicinata: la fine di quest'anno. Agire in questo senso significherebbe far cessare l'attuale stato di malcontento che trova ampia giustificazione.

D'ALESSIO. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista nei riguardi del provvedimento che abbiamo discusso in quanto esso è — lo abbiamo già detto — corso della discussione sulle linee generali — ambiguo e contraddittorio. Da una parte esso si riferisce ad esigenze, specie quelle relative al miglioramento delle retribuzioni per i gradi più bassi, che non possono non essere condivise ed apprezzate, dall'altra esso ci propone una struttura delle cosiddette indennità operative e di rischio che noi riteniamo sbagliata e causa di ulteriori sperequazioni ed ingiustizie.

Abbiamo appuntato le nostre critiche soprattutto sotto questo profilo nei riguardi, cioè, del sistema che ci è stato proposto. Dobbiamo ora sottolineare il nostro rammarico per non aver potuto compiere un'opera legislativa più efficace e più equa se solo da parte del Governo e, debbo dire, anche da parte della maggioranza ci si fosse voluti riferire con maggiore coerenza a quelle che sono state le discussioni ed in certa misura le conclusioni emerse in seno al gruppo informale di lavoro che la Commissione difesa ha nominato. Noi dobbiamo infatti rilevare una profonda distanza tra gli orientamenti emersi in seno al gruppo informale ed il principio che ha guidato il Governo nella determinazione di questo provvedimento. Se avesse tenuto conto in misura più adeguata dei suggerimenti e delle opinioni della Commissione difesa e se avesse anche accettato la propo-

sta più volte avanzata di interpellare in forme opportune — che pure potevano essere trovate e che in un certo senso sono state trovate quando fissammo il programma delle visite alle varie sedi militari, per conoscerne l'opinione — i militari di ogni ordine e grado, probabilmente questo provvedimento sarebbe stato migliore e noi non saremmo stati costretti ad inserire una norma che caratterizza come provvisorie le misure che sono state adottate, richiedendo al Governo l'impegno di presentare una relazione, entro i termini determinati, attraverso la quale dare contezza al Parlamento circa i modi e le forme di ristrutturazione delle diverse indennità che ora sono in vigore.

Io credo che si debba anche sottolineare che la critica che è stata portata avanti dalla nostra parte politica (e non solo dal gruppo comunista ma anche da altre parti presenti in questa Commissione) è stata tale da conseguire anche dei risultati in quanto ha ottenuto che si riconoscesse un ruolo più puntuale del Parlamento in ordine alla trattazione di questi problemi e che si approvassero alcuni emendamenti migliorativi a cui anche noi abbiamo contribuito perché li ritenevamo giusti.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla grave carenza che il provvedimento presenta in riferimento ai soldati di leva i quali, come i colleghi ben sanno e come un ordine del giorno che abbiamo presentato ricorda, sono stati ancora una volta sostanzialmente considerati parte diversa dall'insieme della compagine militare, non ritenendosi che ad essi si dovessero riconoscere quel rischio, quel disagio e quel logoramento psicofisico che pur tuttavia subiscono monetizzandoli per quello che era necessario, ma soprattutto introducendo puntuali misure di sicurezza e di difesa della salute dei militari stessi.

Per questo complesso di ragioni il gruppo comunista ritiene di doversi astenere dando a questo atteggiamento il significato di un impegno a procedere sulla strada dei miglioramenti in favore dei militari. Aggiungo a questo proposito che siamo in una fase in cui il Governo dovrebbe riconoscere l'estrema urgenza di definire un programma immediato, indipendentemente da quelli che potranno essere gli sbocchi della situazione politica (al riguardo la nostra posizione è ben nota) e ricordando anche che i tempi per la chiusura della legislatura sono ristrettissimi, al fine di rispondere ad alcuni fondamentali problemi

e soprattutto a quello del nuovo testo del regolamento di disciplina e della introduzione della rappresentanza proporzionale unitaria e democratica in seno alle forze armate.

BELLUSCIO. Consideriamo questo provvedimento per molti aspetti contraddittorio, transitorio, parziale e fortemente carente nei confronti di alcune categorie delle forze armate.

Tuttavia noi vogliamo cogliere con questa dichiarazione di voto il valore positivo di questo disegno di legge che consideriamo un primo passo verso il riordino di tutte le indennità militari e un inizio della riconsiderazione della condizione umana degli appartenenti alle forze armate.

Avevamo presentato alcuni emendamenti che poi abbiamo ritirato vista l'accoglienza che hanno ricevuto da parte del Governo; lo abbiamo fatto anche per non assumerci la responsabilità, in considerazione della situazione politica, che si deteriora sempre più lasciando presagire la fine prematura della legislatura, di non approvare questo progetto di legge che, per molti versi, è fortemente atteso da parte delle categorie militari.

È in questo spirito che noi socialisti democratici diamo il nostro assenso annunciando il voto favorevole.

SAVOLDI. Già altre volte abbiamo sottolineato come le forze armate risentano del grande stato di crisi che attraversa la nostra società.

Cittadini che prestano la loro attività nell'apparato militare, svolgendo un ruolo determinante per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni repubblicane sono in uno stato di disagio grave e profondo determinato dalle condizioni generali che investono soprattutto le masse popolari e i lavoratori per la svalutazione e l'inflazione che impoverisce la rendita e riduce il potere di acquisto, ma anche per una condizione di impossibilità a poter partecipare per avanzare richieste di miglioramenti economici, di trattamento giuridico a seguito del particolare stato che risulta dal loro rapporto con l'amministrazione militare.

La necessità di modificare tale situazione si esprime in forme diverse a seconda dei gradi di sopportabilità, di sensibilità e dei rapporti che si sono creati tra la base militare e la gerarchia a diversi livelli.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

È una protesta che si manifesta con diverse iniziative che alcune volte, se possono essere comprese come indicazioni di malcontento, non possono certo essere condivise. Al fondo di queste proteste vi sono i particolari problemi relativi al trattamento economico, allo stato giuridico di avanzamento, all'esigenza di riforma dei codici militari e del regolamento di disciplina.

La legge che ci apprestiamo a votare sarebbe stata una buona occasione per affrontare in modo organico una parte dei problemi. Ma, come la discussione ha messo in evidenza, il provvedimento vuoi per la mancanza di una precisa volontà politica, vuoi per limiti di bilancio, non riesce a soddisfare queste esigenze.

I miglioramenti al trattamento economico di indennità operativa lasciano sussistere differenziazioni incomprensibili e senza giustificazione. Le questioni da tempo poste dai sottufficiali, e particolarmente da quelli dell'aeronautica, i benefici economici a favore dei militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica non hanno trovato una soluzione organica ma solo alcune norme quali quella concernente i biglietti ferroviari, il soldo durante taluni tipi di licenza.

Se positiva è la norma riguardante i casi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, non possiamo non ricordare che tutta la materia concernente le indennità e le rendite per indennità si presenta assolutamente inadeguata, anche se in altri provvedimenti sono previsti adeguamenti.

È un fatto grave, come è stato sottolineato con l'approvazione dell'ordine del giorno poc'anzi, che il Governo dopo molteplici impegni assunti non abbia fatto nulla riguardo la proposta di legge di cui primo firmatario è l'onorevole Nahoum, su cui tutta la Commissione era d'accordo.

Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento per non deludere quanti sono in attesa di tale normativa, anche se ci rendiamo conto che esso va incontro, in misura molto limitata alle reali esigenze di rinnovamento che si pongono nel settore.

Esso affronta in modo parziale, e perciò lascia sussistere, squilibri e ingiustizia per quanto riguarda le indennità e lo stato giuridico di avanzamento, non favorendo in tal modo la soluzione dello stato di malcontento esistente; ignora la necessità di affrontare con rapidità ed urgenza la discussione e l'approvazione di un moderno regolamento di disci-

plina che preveda forme di rappresentanza e partecipazione per la base militare; frustrando le aspettative esaspera i contrasti che non possono trovare soluzione con le punizioni, i trasferimenti, i licenziamenti come avviene in molte basi militari.

Non procedere alla riforma dei codici militari e disattendere gli impegni di riforma non può che contribuire ad alimentare tensioni e turbamenti.

L'occasione dell'approvazione di questo provvedimento dovrebbe, a nostro avviso, consigliare al Governo di valutare l'opportunità di intervenire presso gli stati maggiori perché si provveda per quanto riguarda i provvedimenti punitivi che traggono origine da manifestazioni che in questi mesi si sono svolte per denunciare lo stato di attuazione di norme costituzionali ed una maggiore libertà e democraticità delle forze armate.

Ringrazio il presidente, il relatore ed il Governo per l'impegno mostrato per giungere all'approvazione in Commissione del provvedimento.

DURAND DE LA PENNE. Nel dichiarare che voterò a favore di questo provvedimento chiedo che, soprattutto in considerazione della situazione politica, venga trasmesso con la massima urgenza al Senato poiché, anche se non perfetto, esso è molto atteso dai militari.

Desidero rendere atto al Governo ed alla Commissione di aver compiuto, in questi ultimi mesi, un lavoro di non poco conto.

Non è da oggi che mi oppongo ad un certo modo di condurre le forze armate ed è per questo, nella consapevolezza cioè che sia necessario sostituire nel fattore umano la qualità alla quantità, che ho chiesto un « libro bianco ». Insisterò nella mia proposta e credo che, se essa sarà tenuta nel debito conto, si potrà arrivare alla soluzione di tanti problemi del settore.

Desidero infine ringraziare il Presidente, il gruppo di lavoro, il Governo ed il relatore perché con il loro contributo sarà possibile approvare una legge che nel complesso ritengo utile alle forze armate.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Buffone ha proposto il seguente titolo:

« Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1975.

Devo informare i componenti della Commissione che purtroppo è assente il relatore, onorevole Lettieri, per cui non so se sia il caso che, così come ho già fatto altre volte, io mi sostituisca a lui e svolga la relazione.

Si tratta di un provvedimento legislativo particolarmente importante, per il quale ci sono state prese di contatto delicatissime con il ministro e con gli stati maggiori.

Vorrei che fosse la Commissione ad indicare quale sia la migliore via da seguire.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti a questo disegno di legge. Dal momento che, comunque, una discussione si deve fare, noi vorremmo che essa fosse la più ampia possibile, modo tale che ci si possa dire se questi nostri emendamenti possono trovare accoglimento, come, in un primo momento, sembrava che il relatore avesse in animo di fare.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazioni del rappresentante del gruppo comunista non posso far altro che rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge n. 4252 e proposte di legge **MANCINI VINCENZO**, n. 178; **FELICI e LOBIANCO**, n. 885; **REGGIANI**, n. 1474; **PEZZATI**, n. 1733; **FUSARO e CALVETTI**, n. 2263; **MATTARELLI ed altri**, n. 2786; **MILIA**, n. 3030; **GARGANO**, n. 3032; **PAVONE ed altri**, n. 3037; **BIRINDELLI**, n. 3140; **ALMIRANTE ed altri**, n. 3566; **SACCUCCI**, n. 3592; **DURAND DE LA PENNE**, n. 4001; **BANDIERA**, n. 4112; **BOZZI**, n. 4333; **BOZZI**, n. 4334, *in un testo unificato e con il titolo:*

« Riordinamento d'indennità ed altri provvedimenti per le forze armate »

(4252, 178, 885, 1474, 1733, 2263, 2786, 3030, 3032, 3037, 3140, 3566, 3592, 4001, 4112, 4333, 4334).

Presenti	31
Votanti	18
Astenuti	13
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Armani, Bandiera, Belluscio, Bologna, Buffone, Caiati, de Meo, Di Giannantonio, Durand de la Penne, Lattanzio, Lettieri, Mattarelli, Savoldi, Sobrero, Vaghi, Villa, Zoppi.

Si sono astenuti:

Birindelli, Bisignani, Boldrini, Cerri, D'Alessio, Lizzero, Mignani, Nahoum, Nicolai Giuseppe, Rauti, Saccucci, Tesi, Venegoni.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
